



# CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

ATTI DEL SINDACO



**ORDINANZA N. 10 del 29 GIU. 2015**

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI

## IL SINDACO

Autorità locale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 c. 3 della L. 225 del 24/02/1992 e ss.mm.ii.

**PREMESSO** che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni ed è, pertanto, indifferibile ed urgente adottare provvedimenti aventi valore in tutti i periodi dell'anno, per la tutela della sicurezza e dell'igiene e sanità pubblica;

**PRESO ATTO** che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive possono essere causa predominante di incendi;

**RITENUTO** necessario effettuare interventi di prevenzione, nonché vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;

### CONSIDERATO CHE:

- l'adozione di provvedimenti restrittivi per la prevenzione degli incendi ed i controlli da parte delle Forze dell'Ordine possono scongiurare danni irreversibili all'ambiente dell'intero territorio comunale, a causa degli incendi che potrebbero verificarsi per lo stato di abbandono dei terreni su cui si trovano erbacce;
- i terreni privi di adeguata recinzione o comunque abbandonati o privi di custodia, permettono l'accesso a chiunque possa creare un potenziale pericolo di azioni determinanti l'innesco di incendi o di abbandono di materiale infiammabile;

**ACCERTATA** la necessità che i proprietari o i conduttori dei fondi attuino periodicamente la pulizia dei propri terreni, specie quelli incolti e vicini alle sedi stradali, agli insediamenti abitativi ed agli spazi ed aree pubbliche;

### VISTO:

- Il Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza 18.06.1931, n. 773;
- la L. n° 353/21-11-2000 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";
- il "Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2013" approvato con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 299 nella seduta del 05.08.2013,
- il D.lgs. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il Titolo III del D.lgs. 139/08-03-2006 in materia di Prevenzione incendi;
- il D. Lgs. N° 152/03-04-2006 «Norme in materia ambientale»;
- gli artt. 449, 650, 652 del Codice Penale e le norme del vigente Codice Civile;
- l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;
- l'O.P.C.M. n. 3606 del 28 Agosto 2007 "Disposizioni urgenti di protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione", il quale all'art. 1 comma 5, detta norme per ridurre l'incendiabilità dei

campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato, fra gli altri, mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali;

- il D.lgs 205/2010 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive" il quale stabilisce che i residui provenienti da attività agricola o forestale e agro-industriale, sono rifiuti speciali, pertanto la bruciatura in pieno campo è illegale;

### INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica, ad avvisare con sollecitudine le seguenti Amministrazioni:

- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TEL. 115;
- VIGILI DEL FUOCO DISTACCAMENTO DI GROTTAMINARDA TEL. 0825-441017
- CORPO FORESTALE DELLO STATO TEL. 1515
- CORPO FORESTALE DELLO STATO (COORD.TO REGIONALE - SEZIONE LOCALE) TEL. 0825-871431
- COMUNITÀ MONTANA DELL'UFITA TEL. 0825-881079
- POLIZIA MUNICIPALE DI ARIANO IRPINO 0825-875142
- CARABINIERI TEL. 112
- POLIZIA DI STATO TEL. 113

### ORDINA

durante il periodo compreso tra il **15 giugno** e il **30 settembre 2015**:

**ART. 1** - È fatto divieto, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio di Ariano Irpino di:

- accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma libera o lettrici che producono faville;
- usare fuochi d'artificio in occasione di feste o solennità senza la preventiva autorizzazione degli organi competenti.
- compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo d'incendio;

**ART. 2** - I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

**ART. 3** - La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e comunque del Centro abitato, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a 10,00 metri;

**ART. 4** - I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 10,00 metri;

**ART. 5** - I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare i mezzi agricoli, hanno l'obbligo, durante l'uso, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un idoneo dispositivo parascintille;



**ART. 6** - I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione infestante, di larghezza non inferiore a 10,00 metri.

**ART. 7** - Tutte le aziende-stabilimenti industriali oltre il normale diserbo interno agli stabilimenti, previsto per legge, dovranno mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne allo stabilimento, compresi i canali, alvei e corsi d'acqua, ove esistessero tratti di interconnessione tra gli stabilimenti.

**ART. 8** - Tutte le aree destinate all'edificazione e ai servizi non ancora utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

### **SANZIONI**

1. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 168,00 a € 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada ss.mm.
2. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353/21-11-2000 e ss.mm. a carico degli inadempimenti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

### **RICORDA**

**CHE** su ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane o periferiche.

### **RACCOMANDA**

di evitare ogni azione potenzialmente pericolosa, anche a distanza dai boschi.

### **INFORMA**

che anche parcheggiare auto con marmitta catalitica sull'erba è un comportamento da evitare, basta il riscaldamento provocato dal motore per far prendere fuoco all'erba e innescare così un incendio.

### **DISPONE**

Che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e sulla home-page del sito istituzionale dell'Ente, nonché diffusa mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

Dispone, inoltre, che copia del presente atto sia trasmesso alla Prefettura di Avellino, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ed alla sede distaccata di Grottaminarda, al Corpo Forestale Stazione di Ariano Irpino, al Comando Stazione Carabinieri di Ariano Irpino, al Commissariato di Polizia di Stato Ariano Irpino, alla Comunità Montana dell'Ufita, al Corpo di Polizia Municipale - al personale destinato alla Protezione Civile, all'Ufficio Tecnico Comunale.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Avellino entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR della Campania.

Dalla Residenza Municipale,

29 GIU. 2015



IL SINDACO  
Dott. Domenico GAMBACORTA